

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge



a cura di
ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO,
VALERIO GIGLIOTTI

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

7

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge

a cura di
Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio,
Valerio Gigliotti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose 'Erik Peterson'.



Associazione dei docenti universitari
della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In copertina: *Decretum Gratiani*, London, British Library, Royal 10 D VIII, f. 280, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-971-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2023

Parte II

La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione III

*Contributi alla proposta di legge
sulla rinuncia del Papa*

VALERIO GIGLIOTTI

LA RINUNCIA ALL'UFFICIO DI ROMANO
PONTEFICE NEL CAN. 332 § 2 CIC 1983:
UN TESTO DA STORICIZZARE*

Abstract: Il saggio si propone di ripercorrere, in prospettiva storica e filologica, alcuni aspetti del dibattito canonistico sulla rinuncia al papato, dal medioevo ad oggi. In particolare vengono esaminati i problemi della *causa* legittima e della *forma* della rinuncia papale, al fine di trarre dalla riflessione storica alcune riflessioni per il dibattito contemporaneo.

Parole chiave: storia del diritto canonico, filologia, storia della Chiesa, rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice, forma della rinuncia.

The Roman Pontiff's resignation from his office according to can. 332 § 2 CIC 1983: a text to be historicized. The essay aims to retrace, in historical and philological perspective, some aspects of the canonistic debate on the papal resignation, from the Middle Ages to today. In particular, the problems of the legitimate cause and the form of the papal renunciation are examined in order to draw from historical reflection some suggestions for contemporary debate.

Key words: history of Canon Law, philology, history of the Church, papal resignation, form of resignation.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *La genesi normativa*

La legislazione canonica vigente prevede la possibilità della rinuncia papale nel *Codex Iuris Canonici* del 1983, *Liber II, Pars II, Sectio I, Caput I*, can. 332 § 2, richiedendo come duplice requisito di validità che la volontà del Papa nel dichiararla sia libera, non soggetta quindi a vizi del consenso che la renderebbero nulla (*libere fiat*)¹ e che essa venga manifestata «secondo i debiti usi» (*rite manifestetur*)²:

«Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur».

In prima battuta il dettato normativo pare teso a garantire una estrema libertà sia nella valutazione dell'opportunità e delle circostanze in cui il Romano Pontefice può rinunciare, sia nella forma in cui l'atto deve essere manifestato, limitandosi ad introdurre un'espressione, assente nel Codice pio-benedettino del 1917– *rite manifestetur* – che in realtà è latrice di una intrinseca polisemia che la tradizione canonistica è in grado di rivelare.

Tale disciplina era stata rinnovata nella riforma del Codice di Diritto Canonico voluta proprio da Papa Giovanni Paolo II nel 1983, e differisce da quella operata dal Card. Pietro Gasparri per il *Codex Iuris Canonici* promulgato nel 1917 da Papa Benedetto XV (1914-1922), di cui peraltro Joseph Ratzinger assumerà il nome³.

¹ CIC 1983, can. 188: «Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est».

² In questo caso si è preferito tradurre «secondo i debiti usi» in luogo della versione ufficiale italiana adottata nel Codice («debitamente»), per sottolineare il richiamo alla tradizione, fonte del diritto canonico, che proprio nel caso della pronuncia della *declaratio* in Concistoro (non prevista dal Codice ma parte di una antichissima tradizione) spiega la propria valenza. Ci si soffermerà *infra* sul punto specificamente.

³ BENEDICTUS XVI PP., *Udienza generale. Mercoledì 27 aprile 2005*: «Ho voluto chiamarmi Benedetto XVI per riallacciarmi idealmente al venerato Pontefice

Il Codice del 1917 disciplina la *renuntiatio* al Tit. VII (*De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure particeps*), *Caput I (De Romano Pontifice)*, can. 221:

«Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio»⁴.

Qui evidentemente viene ripreso, in contiguità con la disciplina del *Corpus Iuris Canonici*, il testo della costituzione *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII (1298) inserita nel *Liber Sextus* (VI.1.7.1) che a sua volta recepiva la *constitutio* di Celestino V, con cui il Papa aveva stabilito e decretato, in forza della propria autorità apostolica, che il Papa potesse liberamente rinunciare («auctoritate apostolica statut et decrevit, Romanum Pontificem posse libere resignare»), senza quindi bisogno dell'assenso del Collegio cardinalizio.

Nei numerosi dibattiti, anche canonistici, intorno alla rinuncia di Benedetto XVI non mi consta che sia stato però notato un dato particolarmente significativo, ossia proprio la riforma, nel 1983, di un canone tanto delicato quanto inapplicato quale quello sulla ri-

Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale. Fu coraggioso e autentico profeta di pace e si adoperò con strenuo coraggio dapprima per evitare il dramma della guerra e poi per limitarne le conseguenze nefaste. Sulle sue orme desidero porre il mio ministero a servizio della riconciliazione e dell'armonia tra gli uomini e i popoli, profondamente convinto che il grande bene della pace è innanzitutto dono di Dio, dono purtroppo fragile e prezioso da invocare, tutelare e costruire giorno dopo giorno con l'apporto di tutti». Il Papa proseguirà poi dichiarando di essersi ispirato anche a San Benedetto da Norcia: «Il nome Benedetto evoca, inoltre, la straordinaria figura del grande "Patriarca del monachesimo occidentale", san Benedetto da Norcia, compatrono d'Europa [...]. Di questo Padre del Monachesimo occidentale conosciamo la raccomandazione lasciata ai monaci nella sua Regola: "Nulla assolutamente antepongano a Cristo" (*Regola* 72,11; cfr 4,21). All'inizio del mio servizio come Successore di Pietro chiedo a san Benedetto di aiutarci a tenere ferma la centralità di Cristo nella nostra esistenza. Egli sia sempre al primo posto nei nostri pensieri e in ogni nostra attività». E all'esempio di San Benedetto il Papa farà riferimento, quasi ideale richiamo di continuità, nell'ultima udienza generale del 27 febbraio 2013, evocandolo come modello per la sua nuova dimensione di vita a servizio della Chiesa.

⁴ CIC 1917, L. II, Tit. VII, Cap. I, can. 221, p. 47.

nuncia papale (cambiando anche numerazione, in conseguenza della ristrutturazione sistematica, dal can. 231 al can. 332 § 2) che, di per sé, non aveva più trovato necessità di impiego effettivo negli ultimi sei secoli. In prima battuta si potrebbe semplicemente osservare che l'intervento di riforma dimostra come l'ipotesi fosse sì ritenuta straordinaria e grave per la vita della Chiesa, ma non così impensabile o remota nei secoli come la macchina mediatica la avrebbe poi presentata nel 2013.

Risulta quindi quanto meno curioso il fatto che proprio a distanza di soli sei anni dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico lo stesso Giovanni Paolo II, che della riforma era stato artefice, con la bozza di dichiarazione di rinuncia del 1989 interpretasse il dettato del can. 332 § 2 circa la forma della rinuncia in favore non della tradizionale accettazione da parte del Collegio cardinalizio ma dei soli capi di Dicastero, del Cardinale Decano e del Vicario di Roma. Sta di fatto che la disposizione vergata ufficiosamente da Karol Wojtyła non esauriva nelle intenzioni del Papa l'intera questione, come manifesta l'incarico che egli affidò, nel 1994, al Cardinale Vincenzo Fagiolo, dal 1990 al 1994 Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, di effettuare uno studio sulle implicazioni giuridiche ed ecclesologiche della *renuntiatio Papae*. Il rapporto del canonista, se ci fu, non fu divulgato ufficialmente, anche se nello stesso anno compaiono nuove dichiarazioni di Giovanni Paolo II che lasciano intendere un supplemento istruttorio sulla questione. Il Papa manifesta ufficiosamente al chirurgo Gianfranco Fineschi il proprio desiderio di proseguire il ministero, con una espressione ironica: «Professore, sia lei che io abbiamo una sola scelta. Lei mi deve curare. E io devo guarire. Perché non c'è posto nella Chiesa per un Papa emerito»⁵. D'altro canto in un altro testo manoscritto dello stesso anno 1994 Karol Wojtyła si interroga sull'eventualità delle dimissioni al compimento del settantacinquesimo anno d'età (il 18 maggio 1995), come per

⁵ S. ODER con S. GAETA, *Perché è santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione*, Rizzoli, Milano, 2010, p. 128.

un qualsiasi altro Vescovo. Nel testo il Papa richiama significativamente il proposito di rinuncia, poi inattuato, di Paolo VI e anche le due dichiarazioni già stilate dal predecessore e da lui stesso e, «dopo aver pregato e riflettuto a lungo» sulle sue responsabilità «davanti a Dio» conferma di voler proseguire l'esercizio del proprio ministero, salvo «nel caso di infermità che si presuma inguaribile» e che gli impedisca di esercitare le sue funzioni ministeriali. Al di fuori di questo caso avverte come «grave obbligo di coscienza» il dovere di continuare a svolgere il proprio ufficio⁶. Tuttavia un ampio estratto dello studio del Cardinale Fagiolo, pubblicato sul mensile *30Giorni* nel febbraio del 1995, evidenzia alcune interessanti problematiche canonistiche che nello scritto rimangono però solo accennate, in una prospettiva *de iure condendo* e non risolte sistematicamente⁷. In particolare due sono le lacune che il canonista richiama nella vigente disciplina del Codice: la prima riguarda l'assenza di una disciplina codicistica articolata che permetta di inquadrare la questione all'interno dell'intero ordinamento canonico, «con riferimenti al diritto costituzionale e alla stessa costituzione e struttura essenziale

⁶ Testo edito *ivi*, pp. 129-130: «Davanti a Dio ho riflettuto a lungo su che cosa debba fare il Papa per sé stesso al momento in cui compirà i 75 anni. Al riguardo, vi confido che quando, due anni fa, si profilò la possibilità che il tumore da cui dovevo essere operato fosse maligno, pensai che il Padre che sta nei cieli volesse provvedere egli stesso a risolvere in anticipo il problema. Ma non fu così. Dopo aver pregato e riflettuto a lungo sulle mie responsabilità davanti a Dio, ritengo doveroso di seguire le disposizioni e l'esempio di Paolo VI, il quale, prospettandosi lo stesso problema, giudicò di non poter rinunciare al mandato apostolico se non in presenza di una infermità inguaribile o di un impedimento tale da ostacolare l'esercizio delle funzioni di Successore di Pietro. Anch'io pertanto, seguendo le orme del mio Predecessore, ho già messo per iscritto la mia volontà di rinunciare al sacro e canonico ufficio di Romano Pontefice nel caso di infermità che si presuma inguaribile e che impedisca di esercitare [sufficientemente] le funzioni del ministero petrino. All'infuori di questa ipotesi, avverto come grave obbligo di coscienza il dovere di continuare a svolgere il compito a cui Cristo Signore mi ha chiamato, fino a quando egli, nei misteriosi disegni della sua Provvidenza, vorrà». I curatori annotano che il testo era «destinato probabilmente a essere letto a voce alta (al Collegio dei Cardinali?), dato che su alcune parole è segnato a penna l'accento tonico per facilitarne la pronuncia» (*ivi*, p. 129).

⁷ Cfr. V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, in *30Giorni*, 2 febbraio 1995, pp. 52-62: in particolare pp. 58-62.

della Chiesa»⁸; la seconda, più in particolare, lamenta la scarsità di argomentazioni e di fonti addotte dai commentatori moderni con cui valutare le capitali implicazioni teologiche di questo gesto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in effetti, non sfugge che ad essere richiamate dal can. 332 § 2 siano solo due fonti del CIC 1917 (cann. 185 e 186) dettate nel *Liber II, De clericis*: la prima (can. 185)⁹ tratta dell'invalidità della rinuncia all'ufficio ecclesiastico in generale avvenuta per timore grave, dolo o errore sostanziale, la seconda (can. 186)¹⁰ riguarda le forme *ad validitatem* delle rinunce degli ecclesiastici in genere; entrambe quindi appaiono manifestamente generiche rispetto alla problematica più complessa della *renuntiatio Papae*. Gli autori che commentano il can. 221 del CIC 1917 sulla rinuncia papale del resto si limitano a ribadire che i soli modi previsti per la perdita dell'ufficio di Romano Pontefice sono la morte o la rinuncia, senza approfondire i fondamenti di un tale diritto, e a specificare che «amentia certa et perpetua aequivalet morti Romani Pontifici», equiparando così l'incapacità di intendere e volere con la morte presunta (che non è rinuncia ma configura piuttosto la fattispecie della sede romana impedita)¹¹. I commentatori tendono cioè a spiegare la rinuncia con un riferimento al carattere sacramentale che sussiste nel soggetto con l'ordinazione presbiterale e che non si genera invece con la semplice accettazione dell'elezione da parte del Papa, la quale giustificerebbe quindi una «relatio moralis inter Superiorem et subditum, quae dependet a voluntate hu-

⁸ *Ivi*, p. 59.

⁹ CIC 1917, can. 185: «Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo aut errore substantiali vel simoniace facta, irrita est ipso iure».

¹⁰ CIC 1917, can. 186: «Renuntiatio, ut valida sit, fieri debet a renuntiante aut scripto aut oretenus coram duobus testibus aut etiam per procuratorem specialiter mandato munitum; et scripto renuntiationis documentum in Curia deponatur».

¹¹ Cfr. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II/2, Giachetti, Prato, 1915³, § 614; G. CHELODI, *Ius de personis iuxta Codicem Iuris Canonici, praemisso tractatu De principiis et fontibus I.C.*, Tridenti, Tridentum, 1922, p. 155; F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, *De personis*, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae, 1928, § 452; G. COCCHI, *Commentarium in Codicem Iuris Canonici ad usum scholarum*, III, *Liber II, De personis*, Augustae Taurinorum, Marietti, 1931³, p. 25.

mana facile mutabili. Quare sicut Romanus Pontifex per acceptationem liberam electionis primatum iurisdictionis actu consecutus est, ita per liberam et publice declaratam dimissionem dignitatis suae iurisdictionem papalem amittit»¹². L'interpretazione equipara evidentemente accettazione e rinuncia, lasciando soggetta alla «volontà umana che muta con facilità» la scelta di rinunciare. Di per sé, in entrambe le redazioni del Codice, del 1917 e del 1983, non è più previsto neppure il dibattito sulle cause legittime di rinuncia, anche se i commentatori ne riconoscono la necessità *ad licitatem*: «Romanum Pontificem se munere abdicari posse, valide etiam sine causa, certum est, licite tamen non nisi ex causa gravissima»¹³.

2. «Rite manifestetur»: la forma della rinuncia papale nella tradizione canonistica

Come si è sopra accennato, la laconica disposizione del can. 332 § 2 CIC 1983 non dispone nessuna forma tipica in cui il Romano Pontefice debba manifestare la propria libera volontà di rinuncia; l'unica indicazione che viene fornita è che tale volontà venga manifestata «rite», ossia, secondo le debite forme – aggiungerei – ‘usuali’. La traduzione ufficiale italiana, «debitamente» (ma anche nel francese «dùment», ad esempio), non rende pienamente conto, a mio modesto avviso, dell'importante e imprescindibile tradizione canonistica antecedente, utile a formulare una proposta alternativa per l'auspicata riforma della disciplina della *renuntiatio Papae*.

L'avverbio latino *rite* in verità è polisemico e spazia in un plesso semantico che va dal richiamo ad una ritualità codificata, liturgica (‘secondo il rito, con le debite cerimonie’) alla mera opportunità (‘nel modo dovuto, convenientemente’) al giudizio di valore (‘giustamente, a ragione, a buon diritto’).

¹² F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, *De personis*, cit., p. 436.

¹³ G. CHELODI, *Ius de personis*, cit., p. 264.

Se si esamina la dottrina dei glossatori, civilisti e canonisti, a proposito del termine «ritus» e della derivazione avverbiale «rite» si può avere ben chiara la sostanzialità della questione in gioco. Baldo degli Ubaldi (1327-1400), che, com'è noto si muove con pari lucidità sia nell'ambito del diritto civile che canonico, assimilava, in un passo che costituisce una delle prime testimonianze in tal senso, lo *stylus curiae* ad altri termini, provenienti evidentemente dalla pratica forense: «observantia», «practica» e – quanto a noi qui interessa – «ritus»¹⁴, che raramente prima di allora era stato utilizzato dai civilisti nel suo significato tecnico che rinvia all'ambito della *forma*, cioè delle regole procedurali o comunque relative a requisiti formali¹⁵. Tuttavia lo sviluppo in forma 'tecnica' dell'applicazione di *ritus-rite* fu opera della dottrina canonistica che in particolare nei testi di natura giuridico-liturgica affiancava i termini «ritus» e «rite» ad altri di natura consuetudinaria, come ad esempio «mores», «consuetudo» o «observantia»¹⁶.

Importante risulta anche l'apporto dei lessicografi medievali che, com'è noto, influenzarono molto i canonisti: Isidoro di Siviglia nelle *Etymologiae* (600-625 ca) faceva derivare «rite [...] ex more»¹⁷ mentre Papia nel suo *Elementarium doctrinae rudimentum* (1053 ca) stabilisce per primo una interessante connessione tra l'a-

¹⁴ BALDUS UBALDI PERUSINUS, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros Commentaria*, Venetiis 1599, ad lib. VIII, tit. *Quae sit longa consuetudo*, l. *Leges*, 1, f. 179r.: «[...] collegia et curiae possunt habere propriam consuetudinem; et consuetudo, seu practica consumata alicuius curiae, puta praesidialis vel episcopalis, appellatur *ritus*, seu *stylus*, ut dicit Cy[nus] in l. j. Supra cod. Et in curia Romana dicitur: ita est de stylo curiae, idest de observantia praescripta ipsius curiae, quae observantia habetur pro forma, et ab ea non est recedendum». Corsivo mio.

¹⁵ Sul rapporto tra *observantia*, *stylus* e *ritus* si rinvia al saggio di L. PROSDOCIMI, *Observantia. Ricerche sulle radici 'fattuali' del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XII-XIV*, Giuffrè, Milano, 2001², pp. 199-228.

¹⁶ L. PROSDOCIMI, *Observantia*, cit., p. 215.

¹⁷ ISIDORUS HISPALENSIS, *Ethymologiae*, V, 24, 21-22. Isidoro pone in relazione *ratum* con *rectum* ma non con *ritum*, a cui quasi parrebbe contrapporlo, in favore della sottolineatura di connessione con *mos*: «*Rite* autem esse non recte, sed ex more».

spetto formale e la dimensione etica di giustizia¹⁸. Tale identificazione tra forma procedurale e correttezza etica viene portata avanti da Uguccione da Pisa (†1210), il quale, facendo derivare il lessema da «ratus» («quia que rata sunt et firma ritui tradi debent») o da «re-go» («quia rectus, ex quo pium, equum et sanctum perspicimus») tenterà di distinguere l'aspetto consuetudinario da quello più propriamente connesso alla giustizia dell'atto e quindi il rinvio al valore intrinseco della forma¹⁹.

Nei rispettivi commentari al *Liber Sextus*, con Guido da Baisio (†1313) troveremo quindi l'assimilazione ormai completa di *ritus-rite* con i «mores vel observationes»²⁰ e con Giovanni d'Andrea (1270-1348), sulla scorta di Uguccione, la chiara derivazione di *ritus* e *rite* dalla dimensione etica di «giustizia» e inoltre la sostanziale attribuzione del lessema *rite* alla sfera della prassi:

«Unde secundum Hug[uccionem] ritus est mos vetustus et firmior, et dicitur a ratus et rectus, secundum quod exponimus: *rite*, idest *recte* et *iuste* [...] Aliqui dicunt, quod ritus in re, mos in sermone»²¹.

La conferma della progressiva attestazione dell'utilizzo tecnico-formale di *ritus-rite* proviene del resto anche dalla tradizione civilistica, che – nella glossa accursiana ad esempio – si sofferma sulla contrapposizione tra gli avverbi *rite* e *recte*, il primo attinente alla sfera processuale, il secondo a quella sostanziale di conformità al diritto-giustizia²². In effetti, tuttavia, occorre sottolineare come nel

¹⁸ PAPIA, *Rudimentum*, ad vocem *rite*: «*Rite*: recte, iuxta morem, legitime, probe. *Rite*: pro recte, a recto verbo, vel a ritu, quia quod ritibus traditur rectum esse creditur».

¹⁹ HUGUCCIO, *Derivationes*, Ms. Ambrosiani, C. 82 inf (f. 110r) emend. con A 50 inf., ad vocem *Reor*, cit., in L. PROSDOCIMI, *Observantia*, cit., p. 16, nt. 6.

²⁰ GUIDO A BAISSIO, *Super Sexto Decretalium*, Lugduni 1547, ad l. V, tit. 2 (*De haeret.*), c. 13 (*Contra*), f. 110 v: «idest mores vel observationes», f. 110v.

²¹ JOHANNIS ANDREAE, *In Sextum decretalium librum Novella commentaria*, Venetiis 1581, ad lib. V, tit. 2, c. 13 (*Contra christianos*), pr., f. 139v.

²² Gl. *Rite* ad l. 8, § 2, D. 37, 4: «*Rite*, idest solenniter, licet non recte»; gl. *Recte* ad l. 2 D. 5, 2: «[...] nam recte causam, rite ius, vel iuris solennitatem denotat». Cfr. anche ODOFREDO, *In secundam Codicis partem*, Lugduni, 1550, ad lib.

Corpus Iuris Civilis la distinzione lessicale non fosse sempre così netta ed evidente e – com'è noto – spettasse poi all'interpretazione della glossa distinguere in base al contesto.

Un punto di confluenza delle due tradizioni ermeneutiche, canonistica e civilistica, utile al nostro impiego nel testo normativo sulla *renuntiatio* del Romano Pontefice, si può individuare nel *Dictionarium ad utriusque iuris facilitatem* di Alberico da Rosciate (1290-1360), il quale da un lato identifica *ritus* con *mos* e con *observantia*, dall'altro sottolinea e accentua la distinzione tra *rite* e *recte*. Secondo Alberico in linea di principio *rite* pertiene allo *ius* mentre *recte* connota il *factum*; e dal momento che *rite* indica una trasposizione formale dell'*ordo iuris* sostanziale («est iuris ordinem imitari») concludeva che «*rite* concerne la forma solenne del diritto, *recte* la giusta causa» («*rite* respicit iuris solennitatem; *recte* causam iustam»), anche se spesso – concludeva – i due termini sono utilizzati in modo equipollente²³.

Alla luce di questa tradizione ermeneutica canonistica, non pare possibile, quindi, ignorare le conseguenze dell'impiego dell'avverbio *rite* nel testo del can. 332 §2 CIC 1983 sulla rinuncia papale. In particolare l'espressione *rite manifestetur*, assente nel Codice del 1917, fu introdotta durante l'*iter* di elaborazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*. Il relatore esplicitò le ragioni sottese alla scelta dell'avverbio *rite* affermando quanto segue:

«De possibili renuntiatione muneris suo a Summo Pontifice, enuntiatum praescriptum traditionaliter receptum: ad validitatem non requiritur ut a quopiam acceptetur; sed, cum constet oporteat de tali renuntiatione, requiritur ut manifestetur, ita ut Ecclesia notitiam habeat. Plerisque Consultoribus placuit locutio '*rite* manifestetur', quia mo-

VI, tit. *De liberis praeteritis*, l. *Cum post omnes* (= l. 1 C. 6, 28):«[...] inter recte et rite est differentia. Nam recte dicit et continet iustitiam; et tunc dicitur recte exheredare, cum iustam causam habet exheredandi. Rite autem dicit et innuit iuris solennitatem [...] Unde iudex tunc recte cindennat, quando iuste; rite autem facit, cum observat iuris solennitatem».

²³ ALBERICUS A ROSATE, *Dictionarium ad utriusque iuris facilitatem*, Lugduni, 1548, ad voces *Rite* e *Recte*.

«...dus quo manifestari debet definiri non debet legibus, quas quidem ipse Summus Pontifex semper mutare potest»²⁴. / «Per la validità non è richiesto che sia accettata da alcuno, ma è invece opportuno che tale rinuncia sia manifestata, così che la Chiesa ne abbia notizia. La maggior parte dei Consultori approvò la locuzione ‘rite manifestetur’, poiché il modo in cui la rinuncia deve essere manifestata non deve essere definito con le leggi (norme), le quali possono sempre essere cambiate da Sommo Pontefice».

La specificazione è rivelatrice e si colloca bene in continuità con la tradizione medievale: infatti la *ratio* che l'avverbio *rite* intende garantire è che la rinuncia papale soddisfi un requisito di pubblicità tale da renderla conoscibile da parte di tutta la Chiesa, evitando al tempo stesso di prescrivere una forma specifica di manifestazione della rinuncia medesima²⁵: disposizione, questa, che sarebbe inammissibile, posto che il Papa è titolare di potestà suprema (can. 331) e perciò non soggiace alle disposizioni di diritto umano. Tuttavia la menzione di una «modalità di manifestazione» che «non deve essere definita legislativamente» richiama precisamente il significato originario dell'avverbio *rite* che i canonisti avevano individuato, ossia una forma consuetudinaria che rispecchi un criterio di opportunità. Nello stesso tempo la totale libertà del Sommo Pontefice di stabilire causa e forma della rinuncia potrebbe creare problemi nel caso di competenza a dichiarare invalida una rinuncia non compiuta «rite», «debitamente».

Il nesso tra le forme di manifestazione della libera volontà di rinuncia impiegate dai Papi nei pur pochi ma significativi casi di

²⁴ W. ONCLIN, *Relatio super priore Schemate Legis Ecclesiae Fundamentalibus*, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1971, p. 92, consultabile al seguente indirizzo: www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/ciclschemata:canonumcic/schemaLEFTextusemendatus-1971.pdf.

²⁵ Si veda M. GANARIN, *Sulla natura recettizia dell'atto giuridico di rinuncia all'ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2016, p. 109 ss.

rinuncia nella storia e la dimensione etica, di giustizia intrinseca dell'atto – determinata dall'interrogazione della propria coscienza e dal raggiungimento della convinzione che abbandonare l'ufficio rappresenti il bene della Chiesa – forse necessiterebbe di una maggiore puntualizzazione.

3. *Al modo di una conclusione*

Anzitutto credo che, in prima e generale battuta, non si possa non osservare che la dimensione della continuità nella tradizione storica e canonistica – quindi nei *mores*, nel *ritus* e nell'*observantia*, sia stata e continui ad essere fondamentale nel pensare ad una eventuale ridefinizione della disciplina della rinuncia al papato.

Per quanto concerne il profilo delle cause di rinuncia, come si è visto, la prima e costante motivazione considerata dalla dottrina – da Uguccione in poi – come legittimante la rinuncia al papato è stata la determinazione in coscienza da parte del Romano Pontefice di perseguire il maggior bene per la Chiesa abbandonando il ministero piuttosto che conservandolo. Forse, si potrebbe dire, il *bonum Ecclesiae* è la causa prima, la *causa finalis* dei teologi e dei giuristi medievali, e corrisponde quindi a quell'espressione di assoluta libertà – «libere fiat» – che già Bonifacio VIII, recependo la 'costituzione' di Celestino V nel *Liber Sextus* (*Quoniam aliqui curiosi*, VI.1.7.1) aveva reso definitiva e che è poi stata accolta nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 e confermata nel 1983. Tuttavia, anche in questo ambito, non mi pare sia da tralasciare del tutto il dato storico che ha finora annoverato, tra le cause addotte per il grave passo, la carenza di qualità intellettive, la debolezza fisica, la vecchiaia, o il desiderio di ritornare a condurre una vita monastica ritirandosi dalle occupazioni del mondo. Certo, giustamente la previsione normativa non elenca tali motivazioni, in quanto in futuro altre potrebbero essere le considerazioni che, a seguito dell'interrogazione della propria coscienza, potrebbero indurre il Romano Pontefice a legittimare la propria rinuncia per preservare il bene della Chiesa; tuttavia il patrimonio

sapientiale della tradizione e della consuetudine, in ogni ambito del diritto e soprattutto del diritto canonico, è bene che non sia obliato e forse una previsione esemplificativa – non tassativa – in un eventuale progetto di riforma potrebbe essere utile.

D'altro canto, invece, ben più determinante mi pare la lacuna sull'aspetto della forma con cui la rinuncia debba essere manifestata. Il can. 332 § 2 indica solo, come si è detto, che per la rinuncia del Romano Pontefice non sia richiesta *ad validitatem* alcuna accettazione dell'atto. L'apposizione della clausola «rite manifestetur» non può essere tuttavia, a mio modesto avviso, liquidata in una semplice e anomica «debita» manifestazione della volontà del Papa di rinunciare. Sulla scorta della tradizione dell'avverbio *rite* a me pare che sarebbe assai opportuno, invece, indicare nel dettato normativo una forma di manifestazione della volontà di rinuncia che dia conto della libera volontà del Romano Pontefice nel compiere la rinuncia e dell'aver interrogato la propria coscienza riguardo alle ragioni che attengono al bene della Chiesa. L'atto della rinuncia rimarrebbe – evidentemente – non recettizio, ma la forma della rinuncia sarebbe perfezionata in favore della conoscibilità dell'atto stesso alla Chiesa tutta²⁶.

D'altro canto anche la pubblicità della rinuncia parrebbe requisito essenziale da introdurre in una riforma del testo normativo, in conformità con la tradizione delle rinunce papali – dal medioevo ad oggi – che hanno sempre previsto una dichiarazione pubblica del Papa rinunciante, di fronte al Collegio cardinalizio o, in alcuni periodi, ad un Concilio. La rinuncia ad altro ufficio ecclesiastico, peraltro, richiede di essere resa pubblicamente, per iscritto o oralmente, alla presenza di almeno due testimoni, secondo il dettato del can.

²⁶ Si veda sul punto M. GANARIN, *Sulla natura*, cit., p. 140 ss., in cui l'autore sostiene però che il legislatore con l'avverbio *rite* avrebbe previsto non una forma di esternazione della volontà di rinunciare, ma un requisito di idoneità di tale forma (*ivi*, p. 140 ss.) che ne assicurerebbe la sua natura recettizia, da intendersi non come conoscenza effettiva ma come conoscibilità potenziale dell'atto di rinuncia da parte del popolo di Dio.

189 CIC 1983²⁷. Mi parrebbe quindi che sia per conformità a tale disciplina generale, sia per quel legame che l'avverbio *rite* stabilisce con il *mos* e con la *iustitia*, sia per la tradizione che le poche ma significative rinunce papali ci hanno consegnato nella storia, sia auspicabile una riforma delle modalità con cui la libera volontà di rinuncia del Papa sia resa conoscibile e manifestata pubblicamente alla Chiesa, pur salvaguardando la libertà del Romano Pontefice di scegliere la forma più idonea e opportuna di tale manifestazione. Un valido esempio è suggerito dal recente progetto curato dal gruppo di canonisti facenti capo all'Università di Bologna²⁸, che oltre a preservare tale suprema potestà di diritto divino del Papa, richiama la redazione di uno scritto che attesti la volontà del Romano Pontefice di rinunciare e la pubblica manifestazione in un Concistoro di tale intendimento, entrambi elementi che sono stati presenti nella tradizione storico-canonistica nei due casi più 'lineari' di rinuncia volontaria al ministero petrino, Celestino V e Benedetto XVI, così lontani nel tempo e nei contesti ecclesiali, ma così tanto riavvicinati nella comune consegna dei loro protagonisti al fluire della storia.

²⁷ CIC 1983, can. 189 § 1: «Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus».

²⁸ Cfr. www.progettocanonicosederomana.com, *Progetto di costituzione apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio*, art. 1 § 3: «La manifestazione della rinuncia deve essere preferibilmente redatta per iscritto e ordinariamente presentata in un concistoro del Collegio dei Cardinali o in altra maniera tramite la quale essa sia conoscibile pubblicamente».

GLI AUTORI

ANDREA AMBROSI, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova

SERGIO FELICE AUMENTA, Professore invitato di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana e Pontificia Università San Tommaso d'Aquino

RINALDO BERTOLINO, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

DOMENICO BILOTTI, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

PÉTER ERDŐ, Cardinale Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest e Primate d'Ungheria

COSTANTINO-MATTEO FABRIS, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

FRANCESCO FALCHI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Sassari

CARLO FANTAPPIÈ, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

MANUEL GANARIN, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria SS. Assunta

PIOTR MAJER, Professore straordinario di Diritto canonico, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polonia)

FRANCESCA OLIOSI, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

CARMEN PEÑA, Professoressa ordinaria di Diritto canonico, Universidad Pontificia Comillas (Spagna)

ROBERTO REPOLE, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa

LUIGI SABBARESE, Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

GIUSEPPINA SCALA, Professoressa a contratto in Introduction to the Legal System - Module 2, Università Luigi Bocconi, Milano

BEATRICE SERRA, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Roma Sapienza

THIERRY SOL, Professore associato di Storia del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

ALBERTO TOMER, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PATRICK VALDRINI, Professore emerito di Diritto canonico, Pontificia Università Lateranense

ANTONIO VIANA, Professore ordinario di Diritto canonico, Universidad de Navarra (Spagna)

ILARIA ZUANAZZI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

INDICE

Ilaria Zuanazzi <i>Presentazione</i>	7
Rinaldo Bertolino <i>Introduzione</i>	11
 Parte I. La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa: il ruolo propulsivo della scienza canonistica	
Péter Erdő <i>La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella costituzione della Chiesa</i>	17
Roberto Repole <i>Il senso teologico delle procedure sinodali</i>	29
Patrick Valdrini <i>Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico</i>	47
Carmen Peña <i>Participación de los canonistas en la actividad normativa de una Iglesia en clave sinodal</i>	59
Carlo Fantappiè <i>Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica</i>	73
Pierluigi Consorti <i>La canonistica e le sfide de iure condendo</i>	101

Parte II. La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione I. Sede romana impedita e rinuncia del Papa: due lacune nell'ordinamento canonico

- Andrea Ambrosi
Gli impedimenti e le dimissioni del capo dello Stato in alcuni ordinamenti statuali121
- Antonio Viana
Presentazione della Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita149
- Giuseppe Comotti
Presentazione della Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....175

Sezione II. Contributi alla proposta di legge sulla sede romana impedita

- Luigi Sabbarese
«Sede romana prorsus impedita» e primi appunti sul 'progetto sede romana impedita'215
- Pietro Lo Iacono
La sede papale totalmente impedita: tutela del primato petrino e perseguimento della salus animarum (a proposito di un progetto di costituzione apostolica)221
- Thierry Sol
La sede romana totalmente impedita: alcuni esempi storici241
- Manuel Ganarin
Renuntiatio e sede romana prorsus impedita. Necessità e opportunità di una ragionevole distinzione tra due istituti canonistici.....261

Domenico Bilotti
*La sinodalità alla prova, tra riflessione dottrinale e
legislazione carente: il dilemma delle transizioni
prevedibili quanto convulse*281

Francesca Oliosi
*Il regolamento per il funzionamento della consulta medica
in caso di sede romana impedita: tra fictio(n) e realtà*.....297

Alberto Tomer
*Dalla sede totalmente impedita alla sede vacante:
l'ufficio di Cardinale Camerlengo dopo la costituzione
apostolica Praedicate Evangelium*311

Sezione III. Contributi alla proposta di legge sulla rinuncia del Papa

Carlo Fantappiè
*Né Papa né Vescovo emerito di Roma. Sul titolo del Papa
che rinuncia*335

Francesco Falchi
*L'emeritato papale: note sul progetto di costituzione
apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma
che ha rinunciato al suo ufficio*351

Valerio Gigliotti
*La rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice nel can. 332
§ 2 CIC 1983: un testo da storicizzare*.....377

Beatrice Serra
*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa:
prime note per un inquadramento sistematico*.....391

Piotr Majer
La proposta di legge sulla rinuncia del Papa411

Sergio Felice Aumenta
La tutela della libertas Ecclesiae nell'elezione del Romano Pontefice, tra San Pio X e Papa Francesco417

Costantino-Matteo Fabris
Proposta di modifiche legislative in tema di relazioni tra il Vescovo emerito di Roma ed il regnante Pontefice.....433

Giuseppina Scala
L'apporto 'inconscio' della dottrina francese alla proposta di legge sulla 'figura' del Papa che ha rinunciato455

Parte III. L'aggiornamento delle proposte di legge

Antonio Viana
Epilogo. Breve relato de una iniciativa de la canonística (2020-2023).....471

Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita483

Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....497

Gli autori505

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.

Publicato nel mese
di aprile del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660